ANCHE IL TRIBUNALE DI BRINDISI APPLICA, IN UNA CONTROVERSIA TELEFONICA, GLI INDENNIZZI STRAGIUDIZIALI PREVISTI DALL'AGCOM .-

SENTENZA N. 1461/2022

A cura dell'Avv.MicheleAlfredo Chiariello

INDICE

1) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI

(1)

IL FATTO

Un consumatore [1], dopo aver preso subito la sospensione della linea telefonica e della connessione internet, si rivolgeva al Tribunale di Brindisi, evocando in giudizio la compagnia fornitrice, chiedendo il ristoro dei danni subiti.-

Così descritta, la vicenda sembrerebbe una di quelle che accadono ogni giorno, viceversa, presenta alcune peculiarità, che meritano di essere descritte.-

(2)

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI

Il Tribunale Civile di Brindisi, nella persona del Dott. Stefano Marzo – accoglieva la domanda di risarcimento, applicando – ***è solo il secondo caso dopo quello su cui si è pronunciato il Tribunale di Bari*** – nel calcolo dei danni, gli indennizzi previsti dall'Agcom, nella delibera n. 73/11[2] (oggi delibera n. 347/2018[3]) nella definizione,

[1] Assistito dagli avvocati Marco Elia e Marco Masi dell'Adoc–Uil Brindisi

[2] Qui consultabile https://tinyurl.com/del7311

[3] Qui consultabile https://tinyurl.com/del34718

stragiudiziale[4], delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche.-

Tanto si legge in motivazione: "*Passando alla liquidazione dei danni relativi al malfunzionamento del collegamento internet e alla ritardata risposta ai reclami,* ***gli stessi ben possono essere determinati in via di equità****, avendo come riferimento gli indennizzi di cui alla delibera 73-11-Cos dell'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni. Infatti,* ***pur trattandosi di indennizzi che sono stati previsti dall'Autorità Garante ai fini della "Risoluzione extragiudiziale delle controversie"****, tuttavia possono essere utilizzati dal Giudice, quali parametri puramente indicativi, ai fini della valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 cc, per i casi in cui – come nella fattispecie in esame - il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare".-*

Qui di seguito le particolarità della vicenda:

- Il Tribunale applica, per determinare il calcolo del danno, gli importi previsti dall'Agcom nelle procedure, stragiudiziale, di risoluzione delle controversie;
- Tale applicazione analogica, usuale avanti al Co.Re. Com[5], non è ancora diffusa in ambito giudiziale (oltre alla pronuncia in commento, si registra solo un altro provvedimento, emesso dal Tribunale Civile di Bari);
- Il consumatore, in giudizio, produce – per provare il disservizio – la registrazione delle telefonate con il call center, durante le quali vengono ammessi i problemi;
- Nel provvedimento il Tribunale di Brindisi conferma che l'onere della prova ricade sull'operatore telefonico, che deve provare la regolarità e la puntualità del servizio.-

[4] Qui è consultabile la procedura https://tinyurl.com/procagcom
[5] Qui i dettagli https://www.agcom.it/co.re.com